



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Puglia

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario, <i>relatore</i>
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere avanzata dal Comune di Statte assunta al protocollo di Segreteria di questa Sezione n. 6086 del 14 ottobre 2025;

udito nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025, il relatore, Referendario Maria Rosaria Pedaci;

Premesso in

FATTO

Il Comune di Statte (TA), in persona del Sindaco, ha inoltrato alla presente Sezione Regionale di controllo una richiesta di parere, assunta al prot. n. 6086 del 14 ottobre 2025, diretta a conoscere se gli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.36/2023, debbano essere liquidati senza che gravi direttamente o indirettamente sul percettore l'IRAP, come stabilito nel parere MIT 3414/2025 e implicitamente confermato dalla Cassazione Civile con ordinanza n.10402/2025 o se debba seguirsi la posizione espressa dalle Sezioni riunite di questa Corte con delibera n. 33/CONTR/2010 secondo cui l'Irap deve essere detratta dai compensi spettanti ai dipendenti. In tale pronuncia, le Sezioni Riunite hanno stabilito che nei fondi per l'incentivazione e per le avvocature interne, devono essere accantonate le somme che gravano sull'Ente datore di lavoro per oneri fiscali (nella specie a titolo di IRAP) al fine di garantirne la copertura, rendendole indisponibili. Dopo tale quantificazione i compensi andranno corrisposti al netto, rispettivamente, degli *“oneri assicurativi e previdenziali”* e degli *“oneri riflessi”*, che non includono, per le ragioni sopra indicate, l'Irap. La medesima richiesta è stata poi avanzata in merito ai diritti di rogito dovuti al Segretario Comunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1)Ammissibilità della richiesta del parere.

In via preliminare, nel corretto esercizio della funzione consultiva assegnata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, occorre vagliare l'ammissibilità della richiesta di parere portata all'attenzione del Collegio.

Circa l'ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere è soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Sindaco, rispettando i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, sia con riguardo all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia relativamente al soggetto che può formalmente avanzarla.

La mancata istituzione del C.A.L. all'interno delle regioni, così come il suo mancato funzionamento (è il caso della Regione Puglia, in cui l'organo sebbene istituito, non risulta ancora operante) non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla

Sezione regionale, dovendo in tal caso ritenersi legittimati ad avanzare la relativa istanza, i soli organi rappresentativi dell'ente locale (cfr. Sezione delle autonomie, atto di indirizzo 27.04.2004).

Circa l'ammissibilità oggettiva.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere, è necessario che il quesito posto dall'Ente:

- abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica;
- sia formulato in termini generali ed astratti;
- non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale, requirente e di controllo), ovvero con altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo).

Quanto al profilo dell'attinenza con la materia della contabilità pubblica, si rappresenta che, con diverse deliberazioni, sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), sia delle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), questa Corte ha identificato la materia della *"contabilità pubblica"*, precisando che *"la stessa coincide con il sistema di "norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"* ed escludendo, dunque, di ricondurre tale funzione consultiva nell'alveo di una consulenza generale.

Inoltre, le Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di *"contabilità pubblica"*, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri.

La nozione di *"contabilità pubblica"* non va, dunque, circoscritta nel solo ambito della tenuta delle scritture contabili/o alla normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma va estesa a problematiche interpretative inerenti a statuizioni recanti limiti e divieti *"strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui*

relativi equilibri di bilancio" (SS.RR. delibera n. 54, del 17 novembre 2010) e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

Venendo al quesito formulato dal Comune di Statte (TA), lo stesso si delinea inammissibile, sotto il profilo oggettivo, per le ragioni di seguito esplicitate.

Ed invero, sebbene vi siano pronunce pregresse che hanno affrontato questioni analoghe anche in funzione di orientamento generale (cfr. *Sezioni riunite di controllo, deliberazione n. 33/2010/CONTR*), l'indirizzo di recente assunto in sede nomofilattica è nel senso di escludere dalla funzione consultiva della magistratura contabile i quesiti riguardanti la disciplina degli oneri fiscali e previdenziali del trattamento economico dei dipendenti pubblici.

La Sezione delle autonomie, infatti, con la deliberazione n. 2/2023/QMIG, si è espressa in ragione dell'inammissibilità oggettiva del quesito relativo alla computabilità dell'Irap sui compensi dovuti agli avvocati interni, allineandosi alla precedente deliberazione n.24/2019/QMIG relativa alla computabilità dell'Irap sui diritti di rogito spettanti ai segretari comunali e di cui parlerà diffusamente nell'affrontare il secondo quesito posto dal Sindaco di Statte. In tale pronuncia si afferma che ha che la nozione di "*contabilità pubblica*", anche nella sua dimensione dinamica, non può estendersi fino a ricomprendere richieste di parere che "*pur riguardando l'interpretazione di norme caratterizzate da riflessi finanziari e di contabilità, siano propedeutiche all'adozione di provvedimenti da parte dell'amministrazione locale che incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti e interessi legittimi) che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica*".

Sebbene la su citata delibera si pronunci sull'inammissibilità di un quesito relativo alla computabilità dei compensi negli incentivi da liquidare all'avvocatura interna, questione non esattamente coincidente con quella prospettata dal Comune le due fattispecie sono da considerarsi simili in quanto: "*pur nella diversità delle fonti normative che le disciplinano, sono caratterizzate da un comune elemento problematico costituito dall'esigenza di chiarire se i compensi dovuti dall'amministrazione ai predetti soggetti dipendenti della pubblica amministrazione debbano essere corrisposti al netto o al lordo dell'Irap (e cioè se l'Irap debba rimanere a carico del lavoratore ovvero dell'amministrazione)*", come affermato dalle Sezioni Riunite nella richiamata delibera 33/CONTR/20210.

In sostanza la questione relativa all'imputazione dell'Irap, se, cioè, tale imposta debba gravare sui fondi nei quali confluiscono le somme destinate all'incentivo dei soggetti che hanno svolto funzioni tecniche o sul bilancio dell'ente, che dovrà coprire la spesa con proprie risorse, incide, indubbiamente, sulla posizione giuridica patrimoniale del percettore. Pertanto, nel caso prospettato dal Comune di Statte possono essere richiamate le coordinate ermeneutiche contenute nella delibera n.2/2023 in cui viene evidenziato che l'imputazione dell'Irap sui fondi destinati ad incentivare i dipendenti comunali *"vuol dire ridurre l'ammontare delle risorse ad essi destinate.... Pertanto, si manifesterebbe una compressione del diritto soggettivo patrimoniale di questi ultimi alla presenza di norme di diritto tributario che certamente sfuggono al concetto di contabilità pubblica e che vedono nella magistratura ordinaria l'organo competente a dirimere le controversie concernenti la corretta applicazione di tali norme (come testimoniato dalla elevata casistica giurisprudenziale.... D'altronde, il numero elevato di interventi della magistratura ordinaria...testimonia come la vicenda dell'Irap, nonostante il diverso intendimento di parte della giurisprudenza contabile, coinvolga diritti soggettivi patrimoniali e norme tributarie le cui problematiche interpretative e applicative esulano dal concetto di contabilità e, conseguentemente, sono estranee all'attività consultiva della Corte dei conti"*.

Anche nel caso in esame, quindi, la scelta della fonte di copertura dell'onere IRAP – se fondo incentivante o risorse ordinarie del bilancio - si risolverebbe, in ultima analisi, nell'individuazione del soggetto gravato dall'onere, con dirette ricadute sul trattamento economico del dipendente e ogni valutazione circa la legittimità e la misura dell'incidenza dell'IRAP sul compenso, implicando l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto pubblico e la tutela di diritti soggettivi patrimoniali, che esulano dalla materia della contabilità pubblica e resta devoluta ad altra magistratura.

Alle medesime conclusioni, poi si arriva per quel che riguarda il secondo quesito posto dal Comune di Statte, concernente l'inclusione o meno degli oneri fiscali e previdenziali nei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali (*rectius*, se le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali debbano intendersi o meno al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico degli enti, in particolare, IRAP, contributi fiscali e previdenziali). La delibera Sezione Autonomie n. 24/2019 ha escluso l'ammissibilità della questione in ragione dell'evidente incidenza su diritti patrimoniali soggettivi e della presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diverso ordine e grado, ritenute

sintomatiche dell'estraneità della questione alla materia della contabilità pubblica. In quella sede, la Corte ha affermato che *“si tratta, evidentemente, di fattispecie i cui profili contabili, se non marginali, non sono comunque pertinenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in altra sede”*

Alla luce di quanto precede, pertanto, la richiesta di parere va dichiarata inammissibile, in quanto come sopra evidenziato il quesito mira, nella sostanza, a ottenere una pronuncia sulla misura del trattamento economico spettante a dipendenti dell'ente, incidendo così su diritti soggettivi individuali la cui cognizione esula dalla funzione consultiva di questo giudice contabile.

PQM

la Sezione regionale di controllo per la Puglia dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Statte (TA).

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Magistrato relatore

F.to Maria Rosaria Pedaci

Il Presidente

F.to Cinzia Barisano

Depositata il 14 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta Lenoci